



Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo
AREA I ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E TUTELA DELLA LEGALITA' TERRITORIALE

Al Sigg.ri Sindaci della Provincia di LATINA
e p.c.
Al Questore LATINA
Al Comandante provinciale dei Carabinieri LATINA
Al Comandante provinciale Guardia di Finanza LATINA
Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco LATINA

Oggetto: Manifestazioni pubbliche - Misure organizzative e procedurali

Com'è noto, a seguito degli eventi occorsi a Torino in piazza San Carlo nel 2017, l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 (c.d. Circolare Piantedosi), nonché delle *"Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità"*.

Si ritiene, pertanto, utile richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcuni passaggi fondamentali contenuti nella citata Direttiva e nelle Linee guida, alle quali si rimanda per ogni altro aspetto.

1.Flusso comunicativo delle manifestazioni pubbliche

Tutte le manifestazioni pubbliche che si tengono in luogo pubblico, di qualunque tipologia, sono soggette ad obbligo di preavviso che i promotori o gli organizzatori devono far pervenire con congruo anticipo al Questore, conformemente a quanto previsto dagli artt. 18 e 25 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).

4



Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo
AREA I ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E TUTELA DELLA LEGALITA' TERRITORIALE

La documentazione che descrive la manifestazione trasmessa in Questura dovrà essere conforme a quella predisposta o inviata al Comune e, nel caso siano necessarie verifiche o autorizzazioni comunali, dovrà essere completata con la trasmissione, non appena disponibile, della prevista autorizzazione, eventualmente in forma semplificata.

I promotori ed organizzatori dovranno, infatti, munirsi di ogni necessario titolo autorizzativo, rilasciato dal Comune e da altro Ente competente, secondo quanto previsto dalla disciplina normativa di riferimento per la specifica tipologia di attività che si intende porre in essere. Nel rilasciare il provvedimento autorizzativo il Comune potrà indicare le misure di sicurezza da adottare.

2. Relazione tecnica illustrativa della manifestazione Pubblica

Unitamente al preavviso e all'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata, redatta da un competente tecnico incaricato dall'organizzatore, una precisa ed esaustiva relazione tecnico-illustrativa relativa all'evento programmato. Detto documento, diversamente modulato in relazione alla tipologia di evento, alla sua rilevanza e alla partecipazione attesa, dovrà contenere alcuni elementi essenziali, quali:

- l'indicazione del responsabile dell'organizzazione dell'evento;
- il programma completo del giorno/i della manifestazione;
- l'individuazione e le caratteristiche del sito interessato; la descrizione e circoscrizione degli spazi destinati alla manifestazione;
- l'affollamento massimo atteso e/o consentito (se su più giorni, per ogni giornata) e le modalità di partecipazione;
- la determinazione del livello di rischio per il tipo di evento e la sua classificazione;
- i percorsi di accesso all'area dell'evento e di deflusso del pubblico;
- le procedure previste per la gestione delle emergenze (sovraffollamento, condizioni meteo avverse, incendi, sanitarie, ecc.), da attuarsi a cura di un responsabile incaricato dall'organizzatore e degli addetti individuati;



Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo

AREA I ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E TUTELA DELLA LEGALITA' TERRITORIALE

- il piano sanitario e le modalità di assistenza sanitaria previste, ove necessarie in relazione alla tipologia e all'affollamento dell'evento.

La predetta relazione costituisce, con tutta evidenza, un documento di conoscenza indispensabile al fine di consentire all'Autorità di pubblica sicurezza di valutare compiutamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza predisposte dall'organizzatore a tutela dei partecipanti, in relazione alle quali il Questore, facendo ricorso agli ordinari strumenti di analisi e di decisione di cui dispone, qualora dovesse rilevare peculiari condizioni di criticità, potrà richiedere eventuali integrazioni, fornire le indicazioni o impartire le prescrizioni ritenute del caso.

3. Valutazione della manifestazione in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

In relazione alla complessità e alla delicatezza dell'evento, alla tipologia del medesimo, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Prefetto d'iniziativa, ovvero su richiesta del Questore o del Sindaco, potrà valutare la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP), allargato alla partecipazione del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e di altri Enti, per un esame coordinato, da parte delle autorità preposte, oltre che dei profili di *security*, anche delle eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

4. Parere tecnico da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in merito a pubblico spettacolo e intrattenimento

Si rammenta che, sebbene il quadro regolamentare non offra una definizione univoca, secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 52 del 20 novembre 1982, per pubblici spettacoli e trattenimenti possono intendersi i "*divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico*".

La distinzione tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che, nei primi, il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (es. cinema, teatro,



Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo

AREA I ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E TUTELA DELLA LEGALITA' TERRITORIALE

concerti, etc.), mentre nei secondi partecipa attivamente (es. feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, etc.). Tali attività sono riconducibili, secondo i casi, al regime autorizzatorio previsto dagli articoli 68, 69 e 80 del TULPS.

Inoltre, con riferimento ai luoghi all'aperto, il decreto ministeriale 19 agosto 1996 include nel proprio campo di applicazione i luoghi *"ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stationamento del pubblico"*.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico in merito a pubblico spettacolo e intrattenimento:

- in seno alle Commissioni di vigilanza per il pubblico spettacolo (CCV e CPV);
- in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP), ove coinvolto, per le manifestazioni pubbliche con particolari criticità;
- nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi ex DPR 151/2011, per le attività della classe 65¹.

In tali casi, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco andrà a verificare anche che siano sempre univocamente definite dagli organizzatori:

- l'area interessata dalla manifestazione e la relativa massima capienza ammessa, in funzione delle caratteristiche e delle misure di sicurezza previste;
- le misure idonee, di tipo fisico o anche semplicemente gestionali, per il controllo dell'affollamento complessivo, dell'affollamento localizzato e per la gestione dell'eventuale afflusso eccedente la massima capienza;
- le modalità di comunicazione con il pubblico, in tempo reale, per indicare i comportamenti da adottare in caso di criticità in corso.

¹ Attività 65 dell'allegato 1 del DPR 151/11: locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

h



Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo
AREA I ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E TUTELA DELLA LEGALITA' TERRITORIALE

Come previsto al punto 5 delle *Linee guida* allegate alla Circolare Piantedosi, la **delimitazione** dell'area dell'evento può essere realizzata **senza ricorrere necessariamente a barriere fisiche**, quali ad esempio le transenne, ma anche semplicemente interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

Ove non si ricorra a barriere fisiche, devono essere previste specifiche misure gestionali di gestione della folla, anche semplicemente costituite dal controllo dell'affollamento da parte degli operatori di sicurezza e dall'attivazione dei servizi di soccorso in caso di criticità.

In ogni caso, la pubblica via esterna alla manifestazione deve aver caratteristiche tali da:

- consentire afflusso e deflusso del pubblico in condizioni ordinarie;
- accogliere l'esodo degli occupanti in condizioni di emergenza.

La chiara identificazione delle aree destinate alla manifestazione contribuisce, altresì, ad individuare l'estensione fisica dell'ambito di responsabilità gestionale dell'organizzatore, anche in merito all'attuazione delle misure previste nel documento di pianificazione dell'emergenza di cui al punto 7 delle medesime Linee guida, redatto in esito alla preventiva valutazione dei rischi della manifestazione.

Il parere tecnico sui progetti potrà essere fornito solo qualora il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco riceva con congruo anticipo la relativa documentazione, secondo le indicazioni già fornite ai Sindaci, fatti salvi i casi eccezionali o le fattispecie di particolare semplicità.

In ogni caso, il parere tecnico del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è espresso ai soli fini di sicurezza antincendio, restando esclusi gli ulteriori profili valutativi (es. strutturali, elettrotecnici, di security, di agibilità, etc.) non rientranti nelle competenze ad esso attribuite.

Si precisa, altresì, che il Comando non è chiamato a esprimersi in seno alle Commissioni di vigilanza per il pubblico spettacolo sulla manifestazione pubblica in



Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo

AREA I ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E TUTELA DELLA LEGALITA' TERRITORIALE

quanto tale, bensì esclusivamente sui locali di pubblico spettacolo e sui luoghi allestiti come tali che possano configurarsi nell'ambito della manifestazione stessa.

5. Parere preventivo delle Commissioni di vigilanza

La valutazione dei presupposti che rendono necessario il parere preventivo delle Commissioni di vigilanza rientra nella responsabilità dei Comuni interessati dalle manifestazioni di pubblico spettacolo.

Al riguardo, in un'ottica di leale collaborazione, si trasmette la scheda elaborata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che legge per conoscenza, al fine di garantire uniformità nell'interpretazione dell'articolato quadro normativo.

Si ringrazia per la consueta, fattiva, collaborazione.

Il Prefetto
Ciaramella

Allegato

Tipologia di attività	Capienza	Procedura	Riferimenti
Trattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi, a condizione che non siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo.	Nessun limite	Nessuna	Circolare MI del 7 maggio 2024
Spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali¹ il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative. Sono esclusi i casi in cui: - sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo; - sia prevista la competenza della CPV, secondo art. 143 Reg. TULPS; - si tratti di progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo, secondo art. 143 Reg. TULPS; - si tratti di attività di tipo attivo, quali ad esempio sale da ballo e discoteche, secondo chiarimento Circolare MI del 7 maggio 2024	$p \leq 2000$	SCIA ²	Art. 7 decreto-legge n. 201/2024, convertito dalla legge 16/2025 e modificato dalla legge 182/2025
	$2000 < p \leq 5000$	CCV + Autoriz. ³	Comma 9, art. 142 Reg. TULPS
	$p > 5000$	CPV + Autoriz.	
Locali cinematografici o teatrali, spettacoli viaggianti.	$p \leq 200$	SCIA	Comma 2, art. 141 Reg. TULPS
	$200 < p \leq 1300$	CCV + Autoriz.	Comma 9, art. 142 Reg. TULPS
	$p > 1300$	CPV + Autoriz.	
Parchi di divertimento e per attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno.	$p \leq 200$	SCIA	Comma 2, art. 141 Reg. TULPS
	$p > 200$	CPV + Autoriz.	Comma 9, art. 142 Reg. TULPS

¹ Si ritiene che l'elenco di attività riportato nel testo ("il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche") abbia carattere esemplificativo e non esaustivo degli spettacoli dal vivo di natura culturale.

² La SCIA inviata al SUAP sostituisce l'Autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68, 69, 80 TULPS, come individuata nella Tabella A del DLgs 222/2016.

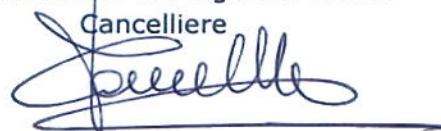
³ Si tratta dell'Autorizzazione di pubblico spettacolo rilasciata dal sindaco, di cui agli artt. 68, 69, 80 TULPS.



Costruzione o modificazione di impianti sportivi con presenza di spettatori, soggetti a parere sul progetto da parte del CONI ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302.	$p \leq 200$	SCIA	Art. 3 DM 18 marzo 1996 (RTV Sport) Comma 2, art. 141 Reg. TULPS
	$200 < p \leq 5000$	CCV + Autoriz.	Art. 3 DM 18 marzo 1996 (RTV Sport) Comma 9, art. 142 Reg. TULPS
	$p > 5000$	CPV + Autoriz.	
Manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi con esclusione di: - mostre, sfilate e cortei ⁴ . - manifestazioni che si svolgono negli impianti e nei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, dalle federazioni sportive o da enti di promozione sportiva per gli sport equestri.	$p \leq 200$	SCIA	DM 8 gennaio 2025 (cd Abodi) Comma 2, art. 141 Reg. TULPS
	$200 < p \leq 5000$	CCV + Autoriz.	DM 8 gennaio 2025 (cd Abodi) Comma 9, art. 142 Reg. TULPS
	$p > 5000$	CPV + Autoriz.	
Altre tipologie escluse dai precedenti casi, quali attività di tipo attivo (es. sale da ballo, discoteche, balli in piazza, ...), spettacoli dal vivo di natura culturale non compresi nelle condizioni sopra specificate (es. spettacoli in luoghi in cui sussistano vincoli ambientali, ...); ...	$p \leq 200$	SCIA	Comma 2, art. 141 Reg. TULPS
	$200 < p \leq 5000$	CCV + Autoriz.	Comma 9, art. 142 Reg. TULPS
	$p > 5000$	CPV + Autoriz.	

Il Comandante dei Vigili del Fuoco

Cancelliere



⁴ Si ritengono esclusi anche gli spettacoli dal vivo di natura culturale, in cui non sia prevista competizione tra equidi, che rientrano nelle altre categorie.